

Sintesi del disegno di legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il 9 luglio il disegno di legge sulla scuola. Il provvedimento è stato modificato al Senato con un maxiemendamento approvato il 25 giugno di un solo articolo con 212 commi, invece dei precedenti 27 articoli.

Articolo 1

- Commi 1-4 (già articolo 1 - Oggetto e finalità)
 - Sono indicate le finalità della legge (fra cui, innalzare i livelli di istruzione, contrastare le disuguaglianze e l'abbandono, affermare il ruolo della scuola aperta, garantire il diritto allo studio e la partecipazione); le scuole, con la partecipazione degli organi collegiali, garantiscono flessibilità, diversificazione, efficienza, efficacia, integrazione, introduzione di tecnologie innovative, coordinamento con il territorio attraverso una programmazione triennale con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali e prevedendo una articolazione modulare del monte ore annuale, il potenziamento del tempo scuola e la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo.

Capo II – Autonomia scolastica e valorizzazione dell'offerta formativa

- Commi 5-27 (già articolo 2 - Autonomia scolastica e offerta formativa)
 - È istituito l'organico dell'autonomia, cui concorrono tutti i docenti, individuato in base alle valutazioni fatte dalle istituzioni scolastiche, che effettuano le loro scelte in merito agli insegnamenti e alle attività, individuando il fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali, nel rispetto del monte ore e tenuto conto degli spazi di flessibilità con l'obiettivo di valorizzare e potenziare: le competenze linguistiche (italiano e inglese); le competenze matematico-logiche e scientifiche; le competenze musicali e artistiche; del cinema e delle tecniche di produzione e diffusione di immagini e suoni; in materia di cittadinanza attiva e democratica con valorizzazione dell'educazione interculturale, alla pace, al rispetto, al dialogo, alla solidarietà, ai beni comuni, con alfabetizzazione economico-finanziaria, autoimprenditorialità; in materia di responsabilità, legalità; sostenibilità ambientale, dei beni e delle attività culturali e dei beni paesaggistici; potenziamento delle discipline motorie (stile di vita sano) con tutela del diritto allo studio per gli studenti praticanti attività sportiva agonistica; competenze digitali; contrasto ai fenomeni della dispersione e della discriminazione, del bullismo e del cyber-bullismo e per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati; scuola come comunità attiva (famiglie, comunità locali, terzo settore, imprese); apertura pomeridiana e riduzione del numero di alunni per classe; alternanza scuola-lavoro; orientamento professionale; valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati; percorsi e sistemi premiali e valorizzazione del merito; alfabetizzazione e perfezionamento italiano per stranieri (L2). Sono possibili convenzioni con centri musicali di lingua slovena in Friuli Venezia Giulia. Nei bandi per le mense scolastiche possono essere inserite delle priorità per prodotti agricoli, ittici e alimentari della filiera corta, biologica o a km zero. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate attività di formazione per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Miur provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione delle quote del fondo spettante per i mesi da settembre a dicembre. Le istituzioni scolastiche predispongono il piano triennale – che individua il fabbisogno di posti comuni e di sostegno, il fabbisogno di posti per il potenziamento dell'offerta formativa e il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali - entro il mese di ottobre precedente, senza nuovi o maggiori oneri; l'ufficio scolastico regionale verifica che il piano rispetti il limite dell'organico assegnato; il piano è comunicato al Ministero per la conferma delle risorse; le istituzioni aggiornano il piano entro febbraio, che diviene così efficace. Il Ministero provvede con decreto al finanziamento delle istituzioni scolastiche. Il comma 14 sostituisce l'articolo 3 del Dpr 275/1999 relativo al piano triennale dell'offerta formativa in coerenza con le indicazioni dei punti precedenti; è elaborato dal collegio dei docenti, con il dirigente scolastico che attiva i necessari rapporti con gli enti

locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio, tenendo conto anche delle proposte e dei pareri dei genitori e degli studenti. Il piano assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità e la prevenzione della violenza di genere e delle discriminazioni. Al piano viene data massima trasparenza e pubblicità, senza nuovi o maggiori oneri. Il personale è individuato in ragione del piano e, per l'anno 2015-2016, con le regole individuate ai commi 62 e 63, nel rispetto dei limiti di spesa. Per l'insegnamento nella scuola primaria (oltre 20mila plessi) della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria sono assicurati con docenti abilitati all'insegnamento anche di altri gradi di istruzione in qualità di specialisti. È atteso un decreto ministeriale sull'istruzione degli adulti, per contrastare il fenomeno dei neet, per favorire la conoscenza dell'italiano da parte degli stranieri e per l'insegnamento nelle carceri. L'insegnamento delle varie materie agli studenti disabili è assicurato senza nuovi o maggiori oneri. È atteso un decreto ministeriale per il riconoscimento dell'equipollenza della laurea triennale nei settori di competenza del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le istituzioni scolastiche e gli enti locali promuovono attività da svolgersi presso gli edifici scolastici nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali è incrementato di 123,9 mln di euro annui nel 2016 e di 126 mln dall'anno 2017 al 2021. Il fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di 7 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.

- Commi 28-32 (già articolo 3 - Percorso formativo degli studenti)
 - Le scuole secondarie di secondo grado, comprese reti fra le stesse, introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno che diventano parte integrante del curriculum – che comprende anche le eventuali esperienze in ambito culturale, artistico, musicale, sportivo e di volontariato - dello studente, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi ed iniziative per valorizzare il merito, utilizzando anche finanziamenti esterni. Di tutte queste attività si tiene conto durante lo svolgimento dell'esame di maturità. È atteso un decreto ministeriale entro 180 giorni. I curriculum sono inseriti dalle istituzioni scolastiche nel portale unico dei dati della scuola (comma 136). Possono essere individuati i docenti cui affidare il coordinamento delle attività, senza nuovi e maggiori oneri. Tutte le attività sono svolte tenendo conto delle eventuali difficoltà degli studenti stranieri.
- Commi 33-44 (già articolo 4 - Scuola, lavoro e territorio)
 - I percorsi di alternanza scuola-lavoro, per incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento, sono attuati negli istituti tecnici e professionali (400 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno) e nei licei (200 ore nel triennio); i percorsi possono essere attivati anche con gli ordini professionali o con musei ed istituti pubblici o privati che svolgono attività afferenti il patrimonio artistico, culturale, ambientale e di promozione sportiva riconosciuta dal Coni. L'alternanza può essere svolta secondo il programma formativo e le modalità di verifica stabilite e con la modalità dell'impresa formativa simulata, eventualmente anche all'estero, senza nuovi o maggiori oneri. Con regolamento è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro; è prevista la possibilità che lo studente esprima una valutazione dell'efficacia e della coerenza di percorsi svolti. Nelle scuole sono organizzati corsi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolti agli studenti in alternanza. È prevista una copertura finanziaria di 100 mln annui a decorrere dal 2016. Spetta al dirigente scolastico individuare le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di alternanza; possono essere stipulate convenzioni con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative. Il dirigente redige annualmente una scheda di valutazione delle strutture convenzionate. A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, presso le Camere di commercio è istituito il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, in due componenti: un'area aperta e consultabile in cui sono indicate le imprese e gli enti disponibili a collaborare con le scuole;

una sezione speciale cui le imprese si iscrivono. Al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionali (IeFP). Si provvede senza nuovi o maggiori oneri.

- ~~Articolo 5 (Disposizioni concernenti l'insegnamento presso gli istituti penitenziari)~~
 - ~~Sono apportate alcune modifiche al decreto legislativo 297/1994 relativo al ruolo speciale cui sono iscritti i docenti che insegnano negli istituti penitenziari.~~
- Commi 45-55 (già articolo 6 - Istituti tecnici superiori)
 - Viene previsto un elemento di premialità (30% del fondo) sulla distribuzione delle risorse alle Fondazioni che tenga conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a 12 mesi. Per l'accesso ai percorsi formativi, occorre essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di diploma professionale. È atteso un decreto di semplificazione contenente linee guida per la promozione degli Istituti tecnici superiori; si dovrà prevedere, fra le altre cose, che le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Its abbiano un patrimonio non inferiore a 50mila euro; le fondazioni già esistenti possono attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione, ma il patrimonio degli istituti tecnici superiori dovrà essere non inferiore a 100mila euro. Un secondo decreto – sempre entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge – contiene invece le linee guida per la mobilità sostenibile delle persone e delle merci per mare. Gli Its possono svolgere corsi nell'area dell'efficienza energetica. Un terzo decreto – con le medesime scadenze – è volto al riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente. I percorsi formativi presso gli Its sono utili per accedere alla professione di geometra, perito agrario e perito industriale. I commi 53-55 quantificano oneri (3,9 mln per il 2015 e 5 mln a decorrere dal 2016) e coperture.
- Commi 56-62 (già articolo 7 - Innovazione digitale e didattica laboratoriale)
 - Il Ministero adotta il piano nazionale scuola digitale che persegue una serie di obiettivi: realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze; potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali; adozione di strumenti organizzativi e tecnologici; formazione dei docenti anche per lo sviluppo della cultura digitale; formazione dei direttori, degli assistenti amministrativi e tecnici; potenziamento delle infrastrutture di rete; valorizzazione delle esperienze; criteri e finalità dei testi didattici in formato digitale, anche autoprodotti. È possibile l'individuazione di una figura tecnica per il coordinamento delle attività, che è svolto anche da docenti. Può essere coinvolto il personale ata. È possibile la creazione di laboratori territoriali per l'occupabilità finalizzati alla formazione nei settori del Made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale del territorio, alla fruibilità dei servizi per il lavoro, all'apertura della scuola ad orari diversi, con responsabilità degli utilizzatori esterni sulla sicurezza e il decoro. È autorizzato l'utilizzo di quota parte delle risorse 2014 nella misura di 90 mln; a decorrere dal 2016, è autorizzata la spesa di 30 mln annui.

Capo III – Organico, assunzioni e assegnazione dei docenti

- Commi 63-77 (già articolo 8 - Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa)
 - L'organico dell'autonomia è finalizzato alle esigenze formative, educative e organizzative, comprese quelle di particolare rilevanza didattica e culturale individuate da reti di scuole, ed è determinato su base regionale con cadenza triennale, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, tenendo conto del numero delle classi per i posti comuni, del numero degli alunni per i posti per il potenziamento, del numero degli alunni con disabilità, della presenza di aree montane, a bassa densità demografica e di piccole isole, interne o a forte processo migratorio o con alti tassi di dispersione scolastica. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriale, suddivisi in sezioni separate. Gli ambiti territoriali sono definiti entro il 30 giugno 2016, tenendo conto della popolazione scolastica, della prossimità delle istituzioni e delle caratteristiche del territorio. Con decreto del direttore dell'ufficio scolastico

regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. Per far fronte ad esigenze di personale ulteriore rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 con decreto del Miur è costituito un ulteriore contingente di posti, non facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale. Gli uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche entro il 30 giugno 2016. Gli accordi di rete contengono una serie di elementi: criteri e modalità di utilizzo dei docenti; piani di formazione del personale; risorse; trasparenza e pubblicità. Possono essere svolte in ambito di rete anche diversi adempimenti amministrativi, come, ad esempio, cessazioni dal servizio, pratiche pensionistiche, carriera, Tfr. Il personale docente già assunto a tempo indeterminato conserva la titolarità presso la scuola di appartenenza. Al personale assunto mediante le procedure previste dal dlgs 297/1994 (art. 399, accesso ai ruoli per metà attraverso concorso e per l'altra metà dalle graduatorie) continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto legislativo sull'attribuzione della sede in prova e sulla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale assunto in deroga a questa norma (si veda il comma 98, lettere b e c della presente legge) è assegnato agli ambiti territoriali dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016-2017 è assegnato agli ambiti territoriali; dallo stesso anno scolastico, la mobilità territoriale e professionale opera tra gli ambiti territoriali. L'organico dei posti di sostegno è determinato ai sensi della normativa vigente. Nella ripartizione dell'organico si tiene conto dell'insegnamento della lingua slovena e del bilinguismo; restano salve le disposizioni su Valle d'Aosta, Trento e Bolzano.

- Commi 78-94 (già articolo 9 - Competenze del dirigente scolastico)
 - Il dirigente, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermo restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali; assicura il buon andamento dell'istituzione scolastica, sotto il profilo direzionale, organizzativo, di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, ma non delle scelte didattiche e formative. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, il dirigente propone gli incarichi ai docenti di ruolo, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, per garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate e della precedenza di assegnazione della sede (il riferimento è alla legge 104/1992 sulla disabilità) o utilizzando personale docente in classi di concorso diverse, purché in possesso della abilitazione e se non presenti docenti abilitati nella classe di concorso. I criteri adottati sono: triennialità e rinnovabilità dell'incarico; valorizzazione del curriculum, delle esperienze e delle competenze, pure con lo svolgimento di colloqui; trasparenza e pubblicità degli incarichi. Il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela o affinità. L'incarico è conferito con accettazione da parte del docente, il quale può optare in caso di più richieste. Gli uffici regionali possono sostituirsi ai dirigenti in caso di inerzia; sempre gli uffici regionali provvedono a conferire gli incarichi a docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte. I dirigenti possono costituire uno staff composto fino al 10% dei docenti presenti nell'istituzione scolastica. I dirigenti riducono il numero di studenti per classi per migliorare la qualità didattica, anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità. I dirigenti possono effettuare le sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni. In relazione alle nuove competenze dei dirigenti scolastici, il fondo unico nazionale per la retribuzione è incrementato di 12 mln per il 2015 e di 35 mln a decorrere dal 2016; ulteriori 46 mln per il 2016 e 14 mln per il 2017 sono erogati a titolo di retribuzione di risultato a tantum. Vengono sterilizzate le possibili ripercussioni del contenzioso pendente relativo ai concorsi a dirigente scolastico, con riferimento ai soggetti vincitori o collocati nelle graduatorie o che abbiano superato le fasi procedurali successivamente annullate e ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole o non abbiano avuto una sentenza

definitiva. Le graduatorie regionali rimangono aperte, in presenza delle condizioni indicate sopra. È prevista una sessione di prova orale, sempre con riferimento ai dirigenti in contenzioso. Tutto ciò senza nuovi o maggiori oneri. Un ulteriore comma riguarda la messa al bando di posti (limite massimo 20% dei soggetti idonei) per la copertura di posti vacanti di dirigente scolastico. La valutazione dell'operato dei dirigenti si basa su alcuni criteri generali: competenze gestionali ed organizzate; valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto; apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale; contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti; direzione unitaria e promozione della partecipazione. La valutazione è svolta da un nucleo, in coerenza con la triennialità dell'incarico. È autorizzata una spesa di 7 mln di euro annui dal 2016 al 2018. Gli incarichi ispettivi sono assegnati sulla base della procedura pubblica prevista all'articolo 19, commi 1-bis, del dlgs 165/2001.

- Commi 95-114 (già articolo 10 - Piano straordinario di assunzioni)
 - Per l'anno scolastico 2015-2016, il Ministero è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le scuole di ogni ordine e grado, per coprire tutti i posti comuni e di sostegno, rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. Al termine delle procedure di immissione in ruolo (art. 399, dlgs 297/1994), sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi prima del 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero è altresì autorizzato a coprire gli ulteriori posti previsti nell'allegata tabella 1 (si tratta nel complesso di 48.812 posti, distinti per grado e regione) con destinazione all'organico dell'autonomia e alle supplenze. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i posti aggiuntivi previsti alla tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia. A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale con contratto di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria. Per effetto del comma 96, sono assunti a tempo indeterminato: a) i vincitori di concorso bandito con decreto ministeriale del 24 settembre 2012, n. 82; b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente alla data di entrata in vigore della presente legge, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (triennio 2014-2017). Per partecipare al piano di assunzioni è necessario presentare apposita domanda secondo le modalità individuate dalla presente legge (si vedano i commi 98 e 103). I soggetti presenti in entrambi i gruppi scelgono in quale categoria stare. Per effetto del comma 98, al piano straordinario di assunzioni si provvede in ordine di sequenza con le seguenti fasi: a) entro il 15 settembre 2015, assunzione dei soggetti in possesso dei requisiti previsti al comma 96, secondo le procedure ordinarie di competenza degli uffici scolastici ordinari (art. 399, dlgs 297/1994); b) in deroga alle procedure ordinarie, i soggetti in possesso dei requisiti previsti al comma 96 e che non destinatari di proposta di assunzione sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico, secondo una procedura nazionale (si veda il comma 100); c) in deroga alle procedure ordinarie, i soggetti, in possesso dei requisiti previsti al comma 96, ma che non sono stati assunti nelle precedenti lettere a) e b), sono assunti, sempre con decorrenza 1° settembre 2015 nel limite dei posti previsti dalla tabella 1 e sempre con procedura nazionale. Il comma 99 disciplina l'assegnazione alla sede per i soggetti assunti nelle fasi b) e c) del comma precedente: l'assegnazione è al termine della procedura, salvo che non siano titolari di supplenze; in tal caso, l'assegnazione è al 1° settembre 2016, se la supplenza è annuale, o al 1° luglio 2016 o al termine degli esami, se la supplenza è fino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica è con la presa in servizio. Ai sensi del comma 100, i soggetti interessati dalla procedura delle lettere b) e c) del comma 98, se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni; esprimono inoltre l'ordine di preferenza tra tutte le province; in caso di

indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti vincitori di concorso rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso. Ai sensi del comma 101, la provincia e la tipologia di posto cui ciascuno è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province, come da preferenza espressa, e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo l'ordine di preferenza indicato. Per i soggetti di cui al comma 98, lettere b) e c), l'accettazione della proposta di assunzione deve essere fatta entro dieci giorni dalla ricezione; in caso di mancata accettazione, gli stessi non potranno essere destinatari di altre proposte di assunzione a tempo indeterminato. Chi non accetta una proposta di assunzione in una fase non partecipa alle fasi successive ed è tolto dalle rispettive graduatorie. Le modalità di assunzione, per effetto del comma 103, saranno indicate con un avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale. L'avviso stabilisce quali comunicazioni avvengono per mezzo di posta elettronica certificata o per il tramite dell'apposito sistema informativo gestito dal Miur. Il comma 104 specifica che è escluso dal piano straordinario chi è già stato assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato e chi non scioglie la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro e non oltre il 30 giugno 2015. A decorrere dal 1° settembre 2015, per effetto del comma 105, le graduatorie dei vincitori di concorso e ad esaurimento, se esaurite, perdono efficacia nella scuola secondaria. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo (regolamento ministeriale 131 del 13 giugno 2007) continua ad avere efficacia per i soli soggetti già iscritti e non assunti con il piano straordinario. Ai sensi del comma 107, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire soltanto a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. Per effetto del comma 108, per l'anno scolastico 2016-2017, è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014-2015. Tale personale partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015-2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b); successivamente gli stessi docenti, assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni (art. 98, lettere b e c) e assegnati su sede provvisoria per l'anno 2015-2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per l'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015-2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. L'assegnazione è disposta dal Miur nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Ai sensi del comma 109, l'accesso ai ruoli del personale docente, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, avviene: a) con concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, tenendo conto del fabbisogno espresso (è possibile esprimere una preferenza, ma la rinuncia all'assunzione e la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comporta la cancellazione dalla graduatoria di merito); b) i concorsi previsti alla precedente lettera sono banditi anche per i posti di sostegno (sono previste distinte prove concorsuali per titoli ed esami per arrivare ad una distinta graduatoria di merito compilata per ciascun grado di istruzione); c) per l'assunzione di personale docente ed educativo continua ad applicarsi la procedura di cui all'articolo 399 del dlgs 297/1994, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento (è possibile esprimere una preferenza; sulle graduatorie ad esaurimento continua ad applicarsi l'articolo 1, comma 4-quinquies del dl 134/2009). Ai sensi del comma 110, a decorrere dal concorso pubblico previsto al comma 114, possono accedere al concorso soltanto coloro che sono in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento o del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (per i posti di sostegno). Ai concorsi non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su

posti e cattedre a tempo indeterminato nella scuola statale. Ai sensi del comma 111, per la partecipazione ai concorsi è dovuto un diritto di segreteria. Sono apportate alcune modifiche al decreto legislativo 297/1994 (articolo 400, concorsi per titoli ed esami). Entro il 1° dicembre 2015, il Miur bandisce un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Fra i titoli valorizzabili, il titolo di abilitazione e il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni, presso istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.

- Commi 115-120 (già articolo 11 - Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo)
 - Il personale docente ed educativo assunto è sottoposto ad un periodo di formazione e di prova, il superamento del quale determina l'effettiva immissione in ruolo. Il periodo di formazione e di prova è di almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato, di cui almeno 120 di attività didattica. La valutazione è effettuata dal dirigente scolastico, sentito il comitato di valutazione (art. 11, dlgs 297/1994), sulla base dell'istruttoria effettuata da un docente-tutor, sentiti il consiglio dei docenti e il consiglio d'istituto. È atteso un decreto ministeriale. In caso di valutazione negativa, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
- Commi 121-125 (già articolo 12 - Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente)
 - È prevista, nei limiti di spesa indicati, l'istituzione di una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo con importo nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico, spendibili in libri, riviste, hardware, software, iscrizione a corsi, svolti da enti accreditati presso il Miur, compresi corsi di laurea, laurea magistrale e/o specialistica e/o a ciclo unico, corsi post laurea e/o master, tutti inerenti il profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingressi a mostre, musei, eventi culturali, spettacoli dal vivo ed altre iniziative coerenti con il piano dell'offerta formativa delle scuole e il piano nazionale di formazione. È atteso un decreto attuativo; la dotazione a decorrere dal 2015 è di 381,137 mln di euro annui. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione di docente, la formazione in servizio è obbligatoria, permanente e strutturale. 40 mln di euro sono stanziati per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative.
- Commi 126-130 (già articolo 13 - Valorizzazione del merito del personale docente)
 - A decorrere dal 2016, è istituito un fondo per la valorizzazione del merito del personale docente con dotazione di 200 mln annui, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica e considerando altri fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree a maggiore rischio educativo. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti, assegna annualmente una quota del fondo a disposizione sulla base di motivata valutazione; tale somma è definita bonus ed ha natura di retribuzione accessoria. Viene riformato l'articolo 11 del dlgs 297/1994, relativo al Comitato per la valutazione dei docenti, istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativo, con durata triennale; è presieduto dal dirigente ed è composto da tre docenti, di cui due scelti dal collegio dei docenti ed uno dal consiglio di istituto, due rappresentanti dei genitori (nella scuola secondaria, un genitore e uno studente, scelti dal consiglio di istituto) ed un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti (fra i criteri: qualità dell'insegnamento, contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, successo formativo e scolastico degli studenti, risultati ottenuti, collaborazione, responsabilità assunte); esprime, integrato dal dirigente scolastico, dai docenti membri e dal tutor, il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova; valuta il servizio prestato su richiesta del docente, ai sensi dell'articolo 448 del dlgs 294/1994. Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano un report al Miur sui criteri adottati

per il riconoscimento del merito dei docenti; sulla base di ciò, un Comitato tecnico scientifico nominato dal Miur provvederà a stilare delle linee guida.

- Commi 131-132 (già articolo 14 - Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il risarcimento)
 - A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti a tempo determinato dei docenti e del personale ata, sottoscritti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi. È istituito un fondo con dotazione di 10 mln annui per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per il pagamento dei danni, accertati con sentenza giurisdizionale, conseguenti alla reiterazione di contratti a tempo determinato per periodi superiori a 36 mesi, anche non continuativi.
- Commi 133-135 (già articolo 15 - Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni pubbliche)
 - Il personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni pubbliche può transitare nell'amministrazione di destinazione, previa valutazione della stessa e nei limiti delle facoltà assunzionali. La norma della legge 190/2014 (articolo 1, comma 331) che vieta il comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altra amministrazione non si applica all'anno scolastico 2015/2016, con maggiori oneri complessivi di 37,1 mln di euro. Il contingente di 300 unità assegnato presso il Miur è confermato per l'anno scolastico 2015/2016.
- Commi 136-144 (già articolo 16 - Open data)
 - È istituito il portale unico dei dati della scuola, con garanzia di accesso ai dati relativi ai bilanci delle scuole, al sistema nazionale di valutazione, all'anagrafe dell'edilizia scolastica, agli incarichi di docenza, ai piani formativi, compresi quelli delle scuole paritarie, ai dati dell'osservatorio tecnologico, ai materiali e alle opere autoprodotte, ai curricula degli studenti, condivisi con il Ministero da ciascuna istituzione scolastica, e dei docenti. I dati pubblicati sul portale non potranno più essere richiesti dalle istituzioni scolastiche. È autorizzata la spesa di un milione di euro per la predisposizione e di 100mila euro annui per la gestione e mantenimento del portale. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un servizio di assistenza dedicato agli istituti di ogni ordine e grado. È atteso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto di Miur, di concerto con il Ministero dell'economia, per apportare le necessarie modifiche al regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (decreto interministeriale 44/2001). Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole (dpr 80/2013), a favore dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (Invalsi), è autorizzata la spesa di 8 mln di euro per ciascuno degli anni da 2016 a 2019, per realizzare prioritariamente le rilevazioni nazionali degli apprendimenti, la partecipazione dell'Italia alle indagini, all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.

Capo V – Agevolazioni fiscali

- ~~Articolo 15 (Cinque per mille)~~
 - ~~Le istituzioni scolastiche, a partire dal 2016, concorrono di diritto alla devoluzione del cinque per mille della dichiarazione fiscale; a tal fine è istituito un fondo con dotazione di 50 mln di euro annui a decorrere dal 2017. È atteso un decreto, entro il 30 novembre 2016, per i criteri di riparto in misura proporzionale alle scelte espresse, nel limite dell'80% del totale; il rimanente 20% è destinato alle istituzioni scolastiche con attribuzione inferiore ad una determinata soglia. Il contribuente indica la scuola alla quale intende devolvere il cinque per mille, fermo restando che il 10% delle risorse disponibili saranno indirizzate verso le scuole situate in zone a basso reddito.~~
- Commi 145-150 (già articolo 17 - School bonus)
 - Si riconosce un credito di imposta del 65% per il 2015 e il 2016 e del 50% a decorrere dal 2017 per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non

commerciali, soggetti titolari di reddito di impresa e destinate a tutte le istituzioni scolastiche per la realizzazione di nuove strutture, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e ad interventi per migliorare l'occupabilità degli studenti. Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo (massimo 100mila euro per ciascun periodo di imposta) ed è utilizzabile tramite compensazione. Il credito di imposta è riconosciuto se le somme sono versate in un apposito capitolo del bilancio dello Stato con modalità definite con decreto del Miur; successivamente le somme sono riassegnate al fondo del Miur. Il 10% delle risorse sono assegnate con un criterio di solidarietà alle istituzioni scolastiche destinatarie di erogazioni liberali in misura inferiore alla media nazionale. I soggetti beneficiari del credito d'imposta comunicano al Miur l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute mese per mese, dandone notizia anche sul sito web. I maggiori oneri sono quantificati in 7,5 mln per il 2016, in 15 mln per il 2017, in 20,8 mln per il 2018, in 13,3 mln per il 2019 e in 5,8 mln per il 2020.

- Commi 151-152 (già articolo 18 - Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica)
 - È ammessa detrazione per le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali, e di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola superiore di secondo grado nella misura annua massima di 400 euro per alunno o studente. Il Miur, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica; è prevista la presentazione al Parlamento di una relazione annuale.

~~Capo VI – Edilizia scolastica~~

- Commi 153-158 (già articolo 19 - Scuole innovative)
 - Per favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, il Miur, d'intesa con la struttura di missione istituita presso la Presidenza del consiglio, provvede, entro 30 giorni, a ripartire le risorse fra le regioni, le quali, entro i successivi 60 giorni, selezionano da uno a cinque interventi, dando formale comunicazione al Miur. Il Miur indice, quindi, un concorso con procedura aperta sulle proposte progettuali, con valutazione di una commissione di esperti. Ulteriori livelli di progettazione possono essere messi in campo dagli enti locali proprietari delle aree. Per la realizzazione delle opere sono utilizzabili le risorse Inail pari 300 mln con canone di locazione a carico dello Stato (3 mln per 2016, 6 mln per il 2017 e 9 mln annui a decorrere dal 2017).
- Commi 159-176 (già articolo 20 - Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici)
 - All'Osservatorio per l'edilizia scolastica sono attribuiti anche compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e di diffusione della cultura della sicurezza, estendendo la composizione alle organizzazioni civiche e prevedendo l'istituzione di una giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. La programmazione effettuata ai sensi del dl 104/2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 (aggiornato annualmente) ed è utile per l'assegnazione dei finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici, alla distribuzione dell'otto per mille e all'individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico. I poteri derogatori sono estesi per tutta la durata della programmazione. Eventuali risorse non utilizzate in passato, fatte salve quelle per le quali sono in corso le procedure di appalto o è stato approvato il progetto definitivo, potranno essere utilizzate nel 2015. Le regioni sono tenute a fornire il monitoraggio dei piani di edilizia scolastica degli anni 2007-2009, pena la mancata assegnazione di ulteriori risorse statali; eventuali economie restano nella disponibilità delle regioni. Ulteriori risorse sono individuabili nella programmazione Pon Fesr 2007/2013. L'eventuale sanzione comminata agli enti locali che non hanno rispettato nel 2014 il patto di stabilità interna è ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso del

medesimo anno; è atteso un decreto entro il 30 giugno 2015. Eventuali economie riscontrabili nei ribassi d'asta connessi alle opere autorizzate con delibere del Cipe del 20 dicembre 2004 possono essere utilizzate per ulteriori interventi di edilizia scolastica. Il termine di utilizzo del fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica (legge 549/1995) è prorogato al 31 dicembre 2018. I commi 168 e 169, rispettivamente, fissano in 45 giorni il rilascio di pareri, visti e nulla osta e spostano al 1° novembre 2015 (dal 1° settembre 2015) alcuni adempimenti in capo alle unioni di comuni o ai consorzi fra comuni. Il comma 170 destina le risorse residue stanziata dalla legge 191/2009 alla programmazione nazionale per l'edilizia scolastica. È previsto un monitoraggio degli interventi. La quota dell'8 per mille a gestione statale relativa all'edilizia scolastica è destinata ad interventi che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili. Le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono autorizzate a stipulare mutui trentennali. Il comma 174 proroga anche all'anno scolastico 2015/2016 le disposizioni urgenti per garantire il regolare svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole (art. 2, dl 58/2014). I contributi stanziati per l'accensione di mutui passano da 40 a 50 mln di euro annui (dl 104/2013).

- Commi 177-179 (già articolo 21 - Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici)
 - È autorizzata la spesa di 40 mln per il 2015 per una indagine diagnostica sui solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento degli enti locali proprietari degli immobili. È atteso un decreto ministeriale. Le risorse sono rinvenibili anche in altri commi della presente legge (commi da 160 a 163, 166 e 170).

~~Capo VII – Riordino, adeguamento e semplificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione~~

- Commi 180-191 (già articolo 22 - Delega al governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione)
 - Il governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per il riordino, la semplificazione e la codificazione delle disposizioni in materia di istruzione in coerenza anche con i contenuti della presente legge per la definizione di un testo unico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I commi da 186 a 191 interessano la provincia autonoma di Bolzano.

~~Capo VIII – Disposizioni finali e norme finanziarie~~

- Commi 192-198 (già articolo 23 - Deroghe)
 - Sono previste alcune deroghe alla normativa vigente, come la non necessità di richiedere il parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e la non applicazione del regolamento di cui al decreto legge 112/2008 sulle assunzioni. Le norme si applicano anche alle scuole italiane all'estero, mentre le disposizioni contenute nei contratti collettivi contrastanti con quelle contenute nella presente legge sono inefficaci. I commi 197 e 198 prevedono l'adeguamento delle norme per le scuole ove si insegna lo sloveno o che sono bilingue.
- Commi 199-200 (già articolo 24 - Abrogazione e soppressione di norme)
 - Sono indicate le norme abrogate e soppresse: soppressi gli articolo 50 del dl 5/2012 e articolo 19, commi 8 e 9, del dl 98/2011 a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016.
- Commi 201-210 (già articolo 26 - Disposizioni finanziarie)
 - A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva del personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro:

| Stanziamanti in mln di euro | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------|--------------|------|--------------|
| Anno | Stanziamanto | Anno | Stanziamanto | Anno | Stanziamanto |
| 2015 | 544,18 | 2016 | 1.828,13 | 2017 | 1.839,22 |
| 2018 | 1.878,56 | 2019 | 1.915,91 | 2020 | 1.971,34 |
| 2021 | 2.012,32 | 2022 | 2.053,60 | 2023 | 2.095,20 |
| 2024 | 2.134,04 | 2025 + | 2.169,63 | | |

- È iscritto nello stato di previsione del Miur un fondo denominato “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica con la seguente dotazione:

| Stanziamenti in mln di euro | | | | | |
|-----------------------------|---------------|------|---------------|-------|---------------|
| Anno | Stanziamiento | Anno | Stanziamiento | Anno | Stanziamiento |
| 2015 | 0,083 | 2016 | 0,533 | 2017 | 104,043 |
| 2018 | 69,903 | 2019 | 47,053 | 2020 | 43,490 |
| 2021 | 48,080 | 2022 | 56,663 | 2023+ | 45,00 |

- La copertura è con le risorse stanziare dalla legge 190/2014, con il fondo per gli interventi strutturali di politica economica, con il fondo di funzionamento (legge 296/2006) e con il fondo per la compensazione degli effetti finanziari. È istituito un comitato di verifica tecnico-amministrativo. Eventuali risparmi sono indirizzati comunque verso il fondo “La Buona scuola”.
- Ai sensi del comma 209, le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno.
- Commi 211-212 (già articolo 27 - Clausola di salvaguardia ed entrata in vigore)
 - Le disposizioni si applicano tenendo conto di quanto previsto negli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.